

161

CENTRO SERVIZI VOLTO
26.09.19 131792
PROTOCOLLO IN ARRIVO

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL' ASSOCIAZIONE ADERENZA ARTISTICA CULTURALE
VANCHIGLIESE – onlus – CF- 97 513 300018
CON SEDE IN TORINO, VIA GIOLITTI, 21 CENTRO SERVIZI PER IL
VOLONTARIATO – VOLTO**



ORDINE DEL GIORNO

**APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE IN
CONFORMITA' ALLA LEGGE SUL TERZO SETTORE.**

Il giorno venti del mese di giugno dell'anno 2019, alle ore 17 presso il Centro Servizi per il volontariato – VOL-TO è stata fissata, in prima convocazione, l'assemblea dei soci dell'Associazione Aderenza Artistica Culturale Vanchigliese. Per approvare la modifiche allo Statuto Sociale, in conformità alla legge sul Terzo Settore.

Essendo, la prima convocazione andata deserta, si è proceduto, come indicato nella lettera di convocazione, la seconda era indicata per il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 21 presso la sala riunioni del Consiglio Centrale di Torino, della Società di San Vincenzo de Paoli, con sede in Torino, corso Matteotti 11 (gentilmente concessa)

Verificata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 21,15 con la relazione della Presidente che illustra brevemente il contenuto della legge sul Terzo Settore.

La Presidente dà lettura dell'intero statuto, soffermandosi sulle modifiche richieste dalla legge sul Terzo Settore, che dovranno essere approvate al fine di far parte, come – ODV – nell'impianto della legge del Terzo Settore. Ha inoltre informato che il nuovo Statuto Sociale che il nuovo Statuto Sociale dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro il due del mese di agosto prossimo.

Terminata la relazione della Presidente, si dà spazio ad eventuali osservazioni da parte dei soci.

Dopo alcuni chiarimenti, riferiti alle osservazioni dei soci, l'Assemblea con voto palese, approva, all'unanimità, le modifiche apposte allo Statuto Sociale, dando mandato alla Presidente di svolgere tutte le incombenze burocratiche, prescritte dalla nuova normativa.

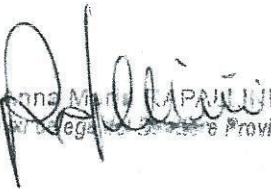
Esaurito l'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 23,15

Il Presidente

il Segretario

Agenzie delle Estrazioni
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 2.9. LUG. 2019 1970
Serie 3 versati € ESENTE


Firma di Anna Maria Lapini
Firma Delegata Provinciale



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE ADERENZA ARTISTICA CULTURALE VANCHIGLIESE ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1 È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato **"ASSOCIAZIONE ADERENZA ARTISTICA CULTURALE VANCHIGLIESE ODV"** siglabile **"ASSOCIAZIONE A. A. C. VANCHIGLIESE ODV"**.

2 La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

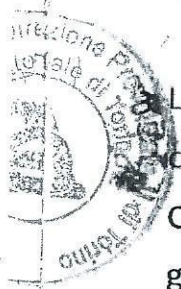
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4 La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. XI

Art. 2

Scopi e finalità

1 L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di promuovere l'arte nelle sue forme ed espressioni, dall'arte figurativa, pittura, scultura, disegno, fotografia, alla prosa e poesia con particolare attenzione alle fasce più svantaggiate con azioni specifiche, sia per linguaggio che per metodiche finalizzate alla divulgazione e all'apprendimento delle diverse forme artistiche.



Art. 3

Attività

1 Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- d) d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

2 Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende:

- organizzare eventi, consistenti in convegni, corsi di formazione, ed informazione stage e simili, rivolti a tutte le persone di ogni sesso e religione, etnia, ed età, con particolare attenzione a disabili e portatori di handicap
- Organizzare incontri didattici rivolti a soggetti in difficoltà, portatori di patologie sia motorie ed intellettive
- Realizzare appuntamenti espositivo dimostrativi aperti a soggetti portatori di patologie sia motorie che intellettive, anche in collaborazione con associazioni che si occupano dei soggetti sopra descritti
- con la collaborazione di figure professionali specifiche, attivare spazi di 'Cromoterapia', rivolte al settore psicoterapeutico nell'ambito della salute mentale
- Organizzare attività promozionali e didattiche dell'arte figurativa nelle strutture residenziali per anziani e in strutture ospedaliere
- Promuovere esposizioni aperte a tutti per il recupero socio-ambientale di spazi degradati (parchi, borghi, vie, piazze, ecc)
- Collaborare con Enti. Istituzioni e altre realtà associative

3 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4 L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro

individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5 Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

6 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

8 Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9 L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

10 L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle

proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno (consigliato). Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 - È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1 Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2 L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
- 2 Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3 Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4 Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5 La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 6 L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da

qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- 1) di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- 2) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 3) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- 4) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- 1) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- 2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- 3) al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

- 6 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9 Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- b) discute ed approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- k) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- l) delibera sull'esclusione dei soci;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati; delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- p) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano

c) delibera sulle domande di nuove adesioni;

d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;

g) approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;

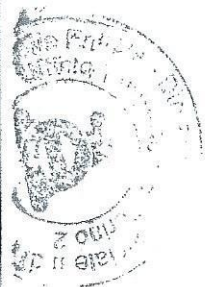
h) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 40 giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei soci componenti.

11 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.



Art. 14

Il Presidente onorario

- 1** Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
- 2** Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15

Comitati Tecnici

- 1** Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Libri sociali

- 1** È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17

Scioglimento

- 1** L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua

devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

- 2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 4 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Norme finali

- 1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018